



## Newsletter n. 6 del 13 novembre 2025

*Newsletter redatta dall'Avv. Enrico Pintus, avvocato amministrativista, esperto in contrattualistica pubblica. Svolge attività di formazione e assistenza sia consulenziale che giudiziale, in favore di privati e numerosi Enti pubblici sia in materia di diritto amministrativo che con particolare riferimento al tema di appalti pubblici.  
La newsletter è redatta nell'ambito del servizio "Help@ppalti", di Anci Sardegna.*

### **Appalto. Irregolarità fiscale ed esclusione.**

In allegato (All\_1) una interessante pronuncia del **Tar Catania (2818/2025)** che, oltre a precisare i margini di apprezzamento in capo alla S.A. sulle certificazioni degli enti preposti, offre un interessante esempio di certificazioni negative.

### **Requisiti speciali. Rapporti tra consorzio e consorziata.**

Il **Tar Toscana (1596/2025)** precisa quanto segue: *“la circostanza che la giurisprudenza che il servizio posto in essere dalla consorziata è qualificante per il consorzio, il quale può avvalersene in eventuali future gare, non esclude che lo stesso requisito possa contemporaneamente maturare anche in capo alla cooperativa che abbia effettivamente e materialmente svolto il servizio: la “comunicazione” del requisito tecnico tra consorzio e consorziata, se consente al consorzio di spendere il requisito posseduto dalla consorziata, non può certo escluderne il perdurante possesso in capo alla consorziata stessa che lo abbia maturato tramite il materiale svolgimento del servizio”.*

### **Principio dell'equilibrio contrattuale. Art.9 Codice 2023. Regime temporale.**

Il MIT, con **parere 3694 del 2 ottobre 2025**, ha precisato che *trova applicazione il principio generale del “tempus regit actum”, in base al quale ciascun atto amministrativo – e, di conseguenza, ogni fase della vita del contratto – è regolato dalla normativa vigente al momento in cui è stato adottato. Ne consegue che, per gli appalti avviati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice, non è possibile applicare retroattivamente le disposizioni dell'art. 9, dovendo l'esecuzione seguire le regole prevalenti.*

### **Grave illecito professionale. Onere motivazionale nei casi di ammissione.**

Il **Tar Lecce (sent.1346/2025)** censura la decisione di una S.A. che, al cospetto di un quadro rilevante ai fini del grave illecito professionale, non approfondisce la questione e, soprattutto,





non motiva adeguatamente il perché non lo ha ritenuto idoneo a supportare una esclusione. In allegato (All\_2) il testo.

### **Gara. Mancata partecipazione e impugnazione esito. Condizioni**

Il Tar Calabria (sent.1729/2025) si occupa di questo caso:

*“la ricorrente ha deciso di non partecipare alla gara de qua, ritenendo che i prezzi indicati nel bando non le consentissero di presentare un’offerta e che, in quanto fuori mercato, nessuna offerta sarebbe stata formulata dalle altre imprese invitate dalla stazione unica appaltante. Essa, pertanto, ha confidato nel fatto che la gara andasse deserta e venisse, quindi, nuovamente indetta, con la correzione degli errori da essa rilevati, consentendole, in tal modo, la futura partecipazione.*

*Ciò, tuttavia, non è avvenuto, giacché alla gara hanno partecipato tre concorrenti ed è stata, infine, aggiudicata”.*

I Giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione a ricorrere. A tal fine argomentano come segue: “L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 aprile 2018, n. 4 – richiamati e riordinati i principi già espressi con le sentenze n. 9 del 2014 e n. 1 del 2003, nonché dalla successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato – ha precisato che la legittimazione al ricorso, id est, alla impugnazione degli atti di gara e/o della sua aggiudicazione, “deve essere correlata ad una situazione differenziata e dunque meritevole di tutela, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione” e che “chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione non è dunque legittimato a chiederne l’annullamento ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione – per lui res inter alios acta – venga nuovamente bandita”. Chi non abbia partecipato alla gara è eccezionalmente ammesso alla impugnazione dei relativi atti nei casi individuati dalla medesima giurisprudenza, fra i quali quello delle c.d. “clausole immediatamente escludenti”.

*Tali clausole vanno, peraltro, immediatamente impugnate, senza attendere l’esito della gara, alla quale, per l’appunto, non si è partecipato, non trovando applicazione, per esse, il principio generale secondo il quale le clausole del bando, “in quanto non immediatamente lesive, devono essere impugnate insieme con l’atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva (Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5282)” (Ad. plenaria n. 4 del 2018 cit.)”.*

Altri argomenti di interesse per gli Enti Locali

### **Edilizia. Dehors e potestà regolatoria comunale**

**Cons. Stato 8474/2024:** «Se il Comune ha il potere di rilasciare i titoli edilizi e paesaggistici per la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Segreteria Organizzativa  
Viale Trieste 6 - 09123 Cagliari  
070 6670115 - 070 3481015  
helpappalti@ancisardegna.it





realizzazione delle strutture tipo dehors su tutto il territorio comunale, a detto ente compete anche il potere di approvare un regolamento di carattere generale che ne disciplini le caratteristiche al fine di rendere più snello il procedimento autorizzatorio e di conformarle nell'ottica della c.d. "sicurezza urbana", nell'accezione più moderna di miglioramento della vivibilità cittadina (nella fattispecie viene in rilievo un regolamento comunale per il rilascio di autorizzazioni ai fini dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, privato e privato a uso pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, il quale anche per i dehors collocati in aree demaniali impone determinate tipologie di dehors, oltre a prescrivere di volta in volta la preventiva autorizzazione paesaggistica).

Non lede alcun legittimo affidamento il regolamento comunale che disciplina le caratteristiche dei dehors imponendo, entro un congruo termine, l'adeguamento alle nuove prescrizioni dei dehors esistenti, venendo in rilievo titoli relativi a strutture stagionali assoggettati alle sopravvenienze di disciplina volti a contemperare l'esercizio dell'attività economica privata con la tutela dei valori della c.d. "sicurezza urbana"».

#### **Urbanistica. Pianificazione. Convenzioni. Rinegoziazione**

«In materia di convenzioni urbanistiche, in presenza di circostanze sopravvenute rilevanti, il privato può chiedere al Comune di rinegoziare i contenuti della convenzione, in applicazione del principio di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c., richiamato dall'art. 11, comma 2, l. n. 241/1990, in forza del rinvio ivi contenuto ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti; inoltre, avendo il privato una posizione qualificata e differenziata in quanto parte dell'accordo, in presenza di un'istanza di riesame dei contenuti della convenzione, motivata in ragione di circostanze sopravvenute, è ben possibile configurare un obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, in capo alla controparte pubblica, che non necessariamente sarà tenuta ad assicurare il bene della vita cui aspira la parte privata, ma che dovrà, in ogni caso, istruire l'istanza e motivare le proprie determinazioni nel rispetto del canone generale di ragionevolezza e di proporzionalità» **Cons.St. 9467/2024.**

#### **SCIA. Controllo postumo. Presupposti.**

**Cons. St. 9061/2024.** Ai fini del legittimo esercizio del potere di controllo postumo sulla validità della segnalazione certificata di inizio attività è indispensabile che: l'Autorità amministrativa invii all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento; l'atto di autotutela intervenga tempestivamente; che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

